

## **TI\_GERICHTE 12.2012.55 vom 14. Juni 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-06-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.55)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.55 du 14 juin 2012

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.55 del 14 giugno 2012

### **Regeste**

Procedura di exequatur di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo nello stato d'origine e contro cui è pendente una procedura di opposizione - reclamo - nova - presupposti di sospensione della procedura di exequatur - exequatur subordinata alla costituzione di una garanzia

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

febbraio 2011 si rinvia all'art. 5 paragrafo 1 lett. a e b CLug (doc. B, pag. 3 in basso). E, d'altra parte, lei medesima riconduce questa sua censura a una violazione dell'ordine pubblico svizzero (sopra, consid. 6.1). Di modo che, sotto questo profilo anche a fronte di una chiara ed evidente incompetenza del giudice italiano ( Domej/Oberhammer, op. cit., n. 24 ad art. 34 CLug e n. 21 ad art. 35 CLug; Walther, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4 a ed., Berna 2007, §10 IV 1 pag. 440; Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 34 CLug e n. 5 e 6 ad art. 35 CLug) -censurabile con rimedio di diritto nello Stato di origine ( Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 35 CLug)- il decreto ingiuntivo sarebbe comunque da riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera. Pertanto, nella misura in cui si duole del difetto di competenza del Tribunale \_\_\_\_\_ la critica della reclamante (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.2 e 1.3) è da disattendere. Di conseguenza, anche il rimprovero mosso al giudice italiano per non avere egli rilevato d'ufficio la sua incompetenza (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.4) è altresì da respingere.

#### **E. 8.4**

L'insorgente intravede poi la violazione dell'ordine pubblico procedurale svizzero per il fatto che il giudice italiano, contrariamente a quanto disposto dall'art. 112 CPCit, non si era pronunciato su tutte le domande e le eccezioni da lei sollevate, principio questo che ha corrispondenza anche nel diritto svizzero (reclamo, pag. 12 n. II/2.2). L'argomentazione non può tuttavia essere seguita. Il giudice istruttore italiano è in effetti autorizzato a concedere provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo ogni qual volta l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 comma 1 CPCit), come appunto in concreto (doc. F allegato al reclamo, pag. 4). Ciò detto, e come peraltro rileva la stessa reclamante (reclamo, pag. 3 n. I/5), l'emissione del decreto provvisoriale non interrompe la procedura di merito cui ha dato avvio l'inoltro della relativa opposizione e che, in concreto, è ancora in corso (cfr. sopra, consid. 5.1 e 5.3). E, appunto in questo contesto le relative domande ed eccezioni avranno modo di essere evase. In merito, non è pertanto dato a vedere in che modo l'ordinanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, possa costituire una violazione ai principi fondamentali garantiti dall'ordinamento svizzero. Per il resto poi, si ricorda che la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame di merito (sopra, consid. 6). Se ne deduce, ancora una volta, che il reclamo è infondato.

## **E. 9**

Respinta con ciò l'opposizione all'exequatur in quanto proposta dalla reclamante fondandosi sulla sola violazione dell'ordine pubblico svizzero, resta da esaminare se l'esecuzione della decisione in questione debba essere subordinata alla costituzione di una garanzia da parte della società istante e creditrice (art. 46 paragrafo 3 CLug).

### **E. 9.1**

Le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur ( Hofmann/Kunz , op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler , op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del caso ( Hofmann/Kunz , op. cit., ibidem; Geimer/Schütze , Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2 a ed., n. 10 ad art. 46 CLug), in particolare le probabilità di accoglimento di un rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificerebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. sopra, consid. 5 segg.; Hofmann/Kunz , op. cit., ibidem; Kropholler , op. cit., ibidem), la capacità finanziaria del creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi ad un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione ( Hofmann/Kunz , op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher , Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, Monaco 2004, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/ Schütze , op. cit., ibidem ).

### **E. 9.2**

La reclamante, in proposito, considera “incontestabile che in caso di successivo annullamento o modifica del giudizio appellato all'estero, l'opponente potrebbe correre il rischio di non più riottenere le somme riconosciute nella procedura di exequatur e poste nel frattempo in esecuzione” (reclamo, pag. 13 n. III). Accenna in particolare al rischio di non più recuperare la somma di cui al decreto ingiuntivo riconosciuto in Svizzera e nel frattempo posta in esecuzione (reclamo, pag. 13 n. III) oltre al fatto che le probabilità di esito positivo in Italia (ossia di non dovere rimborsare alcunché all'istante) non erano affatto da ritenersi remote (reclamo, pag. 14 n. III). Si è detto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà avvio a una procedura di cognizione di merito finalizzata ad accertare la pretesa al centro della controversia, mentre la relativa dichiarazione di provvisoria esecutività ex art. 648 CPCit ha piena efficacia fino a pronuncia definitiva sull'opposizione e non è impugnabile (sopra, consid. 5.1 con rinvii) né revocabile o modificabile ( Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 648 CPCit). D'altra parte, si è altresì rilevato che un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo è comunque condizionato all'esito della decisione che sarà emessa al termine della procedura ordinaria della relativa opposizione introdotta ex art. 645 CPCit e che, come tale, la situazione è in sostanza analoga a quella cui condurrebbe l'inoltro di un “rimedio di diritto ordinario” come inteso all'art. 46 paragrafo 1 CLug (sopra, consid. 5.2). In questo contesto occorre in particolare considerare che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo in via provvisoria poiché l'opposizione non era fondata su una prova scritta o di pronta soluzione (sopra, consid. 8.4), il che non consente di escludere a priori che nell'ambito di un procedimento di cognizione di merito e a fronte di una valutazione di tutte le prove offerte, il giudizio finale possa anche essere, per finire, a favore della reclamante. Tutto ciò considerato, dovendosi in concreto escludere per le ragioni già esposte l'eventualità di una sospensione (sopra, consid. 5.3), e comunque sia ritenere che la prestazione di una garanzia è preferibile in quanto meno invasiva per il creditore ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 115 e 117 ad art. 46 CLug), appare nel complesso giustificato

subordinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 -dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice italiano- riconosciuto in Svizzera (sopra, consid. 7 e 8) alla costituzione di una garanzia ex art. 46 paragrafo 3 CLug (cfr. in particolare ZG GVP 2007 213 segg. consid. 5e/bb, citata in: Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 ad art. 46; riguardo a sentenze riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera contro cui nello stato d'origine era pendente un rimedio di diritto ordinario: II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3; 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120 consid. 7 segg.). Tenuto conto che prima dell'avvio in Italia del procedimento di ingiunzione l'istante aveva già tentato di recuperare dalla convenuta il relativo importo di € 143'472.81 per un corrispondente capitale di fr. 181'866.70, promuovendo nei suoi confronti un'esecuzione sfociata nel relativo precetto esecutivo (doc. C al reclamo) fatto spiccare dalla società madre \_\_\_\_\_ SA con sede a \_\_\_\_\_ in Svizzera (risposta al reclamo, pag. 3 ad 1), la garanzia può essere stabilita in fr. 182'000.– come richiesto dalla reclamante ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 100 e 125 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 11 ad art. 46 CLug; Rauscher, op. cit., n. 18 ad art. 46 EuGVO). Per i medesimi motivi non può d'altro canto trovare accoglimento la richiesta della controparte di limitare l'importo preteso a titolo di garanzia a fr. 10'000.– (risposta al reclamo, pag. 7 n. III).

### **E. 9.3**

La mancata prestazione della garanzia, che di per sé non è assortita ad alcun termine, avrà come unica conseguenza l'impossibilità per l'istante creditrice di procedere a passi di natura esecutiva, senza che ciò però implichi né l'annullamento della dichiarazione di exequatur né la definitiva sospensione della procedura esecutiva ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 128 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug ). Con la crescita in giudizio all'estero del decreto ingiuntivo (beninteso quindi in caso di decisione definitiva che lo conferma), il provvedimento di costituzione della garanzia potrà essere annullato ( Hofmann/Kunz, op. cit., 128 e 131 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3).

### **E. 10**

Ne discende il parziale accoglimento del reclamo, ritenuto che la prosecuzione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 oggetto di exequatur, va così subordinato alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.– da parte dell'istante. Le spese di giudizio, costituite dagli oneri processuali (calcolati tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 52 CLug) e dalle ripetibili (che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 52 CLug; Plutschow, op. cit., n. 2 ad art. 52 CLug), seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), che può essere quantificata in 3/4 per la reclamante e in 1/4 per l'istante. Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide: 1. Il reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. §. La prosecuzione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del Tribunale civile e penale \_\_\_\_\_, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 30 novembre 2011, è subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.–, da prestarsi da parte di CO 1, \_\_\_\_\_, versando tale importo in contanti a favore del conto postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, Introiti Agiti, 6900 Lugano, oppure consegnando corrispondente garanzia bancaria emessa da primaria banca svizzera alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello a Lugano. 2. Gli oneri processuali, consistenti in fr. 1'000.– e già anticipati dalla reclamante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono posti a carico di CO 1, \_\_\_\_\_, a cui la reclamante rifonderà altresì fr. 750.– a titolo di indennità parziali. 3. Notificazione:

–; –. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.